

a. a. 2009/2010 - 2010/2011
SEUOLA SRSUAIUZZAZUOAE
I Ssu. AREAMINSTR CA GUSFRAL
pp. 38-46 e 47-55

LE PRESENTI EDIZIONI SONO PROMOSSE E CURATE DAL
CENTRO DI RICERCA SUGLI ARCHIVI MODERNI
ESISTENTE PRESSO
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

FONTI E STUDI

DI

Storia legislazione e tecnica degli archivi moderni

Direttore: ANTONINO LOMBARDO

III

GIORGIO CENCETTI

SCRITTI ARCHIVISTICI

IL CENTRO DI RICERCA EDITORE
ROMA - 1970

IL FONDAMENTO TEORICO DELLA DOTTRINA ARCHIVISTICA (*)

Ancora una venticinquina d'anni or sono gli archivisti (per esempio il Pecchiai) cercavano una qualificazione dell'archivio in quelle che indicavano come le due finalità principali dell'istituto, cioè la conservazione e la facile reperibilità delle scritture. Essi erano in errore, almeno dal punto di vista logico, perché il primo di questi pretesi fini è invece una condizione necessaria per l'esistenza di qualsiasi raccolta di carte, e come tale non può esser assunto a finalità (così come sarebbe assurdo porre lo scopo della vita nella conservazione della vita medesima), mentre il secondo non è che mera contingenza, o, se si vuole, corollario pratico della già avvenuta qualificazione dell'archivio.

Oggi si è invece d'accordo nel riconoscere come mezzo per questa qualificazione la *necessità* del vincolo che fin dal loro nascere lega le carte d'archivio, o, in altri termini, forse più chiari ma certo men precisi, l'organicità che caratterizza nell'istituto di fronte agli altri congeneri. Non si è, però, forse ancora notato che proprio nelle speciali caratteristiche di necessità e determinatezza di questo vincolo risiede tutta la possibilità di edificare una sia pur modesta dottrina che porga i fondamenti teorici per l'enunciazione di una precettistica veramente e specificamente d'archivio, altra quindi da quella che ci può essere offerta, per esempio, dalla bibliotecaria; precettistica altresì che, se vuole, come crediamo possibile, rivendicare una certa autonomia e una certa dignità scientifica, ha bisogno di cercare le sue fonti, almeno in parte, altrove che nel semplice empirismo.

(*) Nella rivista *Archivi*, VI, 1939, pp. 7-13.

Certo, chi volesse scrivere un completo trattato di archivistica, cioè raccogliere tutte le conoscenze tecniche necessarie all'archivista per adempiere nel modo migliore il suo ufficio, non potrebbe in alcun modo prescindere da alcuni insegnamenti assai analoghi ad altri dati dalla bibliotecaria: ma non costituiscono essi l'essenza della nostra disciplina. Intendo riferirmi soprattutto a quella parte dell'archivistica che, sull'esempio del Casanova, anche in Italia tutti chiamano ora archivioeconomia: ma chi esamini con attenzione tali insegnamenti e li confronti con quelli analoghi della biblioteconomia, dovrà convenire trattarsi di una precettistica unica, che alcune lievi modificazioni in certi particolari deriva da non grandi diversità esteriori fra materiale librario e documentario e che non si può attribuire in modo speciale all'archivistica o alla bibliotecaria, e nemmeno a quell'ibrido complesso cui è stato recentemente attribuito oltralpe il nome di « documentazione » per fargli comprendere così questa come quella, insieme con la museografia (e chi più ne ha più ne metta), perché è costituita dall'artificioso accostamento di una serie di precetti e di nozioni derivate dalle scienze naturali o dalla dottrina delle costruzioni edili. Nozioni che non costituiscono essi l'archivistica e nemmeno una parte di essa: tutt'al più la condizionano, in quanto mirano esclusivamente alla conservazione del materiale, che si è detto essere presupposto dell'archivio, non l'archivio medesimo.

Ma allorché, abbandonando l'oggettivismo tecnico dell'archivioeconomia, prendessimo a studiare l'archivio da un punto di vista meno empirico, ci si presenterebbe subito il valore teorico della *necessarietà* del vincolo fra le carte; e nell'idea di necessità intendendo comprendere anche quella di *determinatezza* del vincolo medesimo (perciò non uso il più corretto ma più vago vocabolo *necessità*), la quale si manifesta, com'è noto nel complesso di mutue relazioni che collegano i singoli documenti, non nella materialità loro di fogli e di registri, ma proprio in quanto documenti, e permette di concepire il fascicolo e la serie come *corpora* che siano qualcosa di più e di diverso dalla somma aritmetica dei singoli componenti e in funzione dei quali solamente i singoli componenti esistono, così come le reciproche relazioni fra le serie determinano la tante volte notata fisionomia organica dell'archivio.

Queste relazioni non sono arbitrarie ma, ripeto, determinate in modo necessario dalle attività e dagli scopi dell'ente produttore di archivio, talché non sarebbe forse lontano dal vero chi affermasse che la vita dell'archivio in sé e per sé non ha autonomia e si risolve in quella dell'ente, in quanto funzione di essa. Sotto questo aspetto, poi, è anche inesatto dire che l'archivio *rispecchia* l'ente, perché in realtà è l'ente medesimo, o per lo meno è uno degli aspetti della vita di esso. Che poi la sua esistenza materiale sia generalmente assai più lunga, non è che un accidente, una contingenza, dovuta al fatto che sulla naturalità della carta ha più lenta presa la storicità della vita, da cui sono superate e travolte le istituzioni degli uomini. Fortunata contingenza, perché da essa scaturisce il valore scientifico dei nostri istituti, ma pur sempre contingenza che, male assunta, a criterio discreto fondamentale, ha generata la distinzione fra archivi storici e amministrativi, che è ragionevolmente intelligibile solo quando la si intenda come distinzione fra archivi di enti ancora in vita e di enti non più esistenti, la si risolve, cioè, in quella correttissima fra archivi vivi e archivi morti.

Da tutto ciò discende una serie importantissima di conseguenze, che costituiscono i cardini della preceettistica d'archivio o dottrina archivistica: principi non certo scoperti da noi, anzi più o meno correttamente enunciati da decine d'anni e talvolta anche inconsciamente applicati da centinaia, ma tutti logicamente discendenti da quel principio primo, che è la originaria necessità e determinatezza del vincolo archivistico.

La prima è la impossibilità di differenziare teoricamente l'ufficio di protocollo dall'archivio, l'archivio corrente da quello di deposito: tutto è semplicemente archivio. Se, infatti, il vincolo che unisce le scritture è originariamente necessario, esso si esprime nell'atto medesimo che la scrittura prende vita, cioè, ufficialmente, con la sua registrazione in protocollo, ove e quando protocollo vi sia; ed essendo altresì determinato, è anche invariabile: quindi la collocazione assegnata dall'ufficiale registratore è già definitiva. Il fascicolo fin dal momento della sua prima nascita fa parte di una serie, anche se non vi è ancora materialmente entrato, e l'ufficiale di registrazione ha funzioni non già costitutive di archivio, sibbene meramente dichiarative. Ugualmente, l'appartenenza del fascicolo all'archivio non è in alcun modo intaccata dalla possibilità maggiore o minore

di riassunzione, e nemmeno dalla sua completezza o incompletezza, perché il vincolo sussiste sempre e subito, nella sua necessità e nella sua determinatezza: è quindi impossibile distinguere l'archivio di deposito da quello corrente. Tutto ciò, naturalmente, non esclude che le necessità tecniche del servizio impongano la divisione di queste funzioni fra più persone o più gruppi di persone, purché rimanga intatto il principio che sono tutti archivisti; e non rende nemmeno illegittima la fissazione di termini per il versamento delle carte, cioè il loro passaggio da una sezione all'altra dell'archivio, da un gruppo di archivisti a un altro. Questi termini sono certamente artificiali, ma sono imposti dalla naturalità delle cose e dalla inevitabile astrattezza delle norme giuridiche, così come, per ipotesi, una legge che attribuisse determinate conseguenze giuridiche all'età delle persone fisiche potrebbe fissare un determinato numero di anni di vita, dopo i quali un uomo dovrebbe essere considerato adolescente, giovane, maturo, vecchio, ecc., senza pretendere con questo di dar regola oggettiva a una delle più indeterminate vicende della naturalità umana.

Altra conseguenza: *non esiste un problema del metodo d'ordinamento*. Non ce n'è che uno: quello imposto dalla originaria necessità e determinatezza del vincolo archivistico. A questa esigenza non può sfuggire l'archivista dell'archivio vivo, perché, se non la rispetta e ordina le sue carte in un modo qualsiasi che non corrisponda al naturale svolgersi della vita dell'ente, non ha più un archivio, ma un ammasso, diciamo anche una raccolta di scritture alle quali è stata tolta ogni funzionalità, spogliandole così di qualsiasi utilità per il servizio. Né vi può sfuggire l'archivista dell'archivio morto, il quale, trovando i documenti strettamente concatenati in serie e queste reciprocamente legate in archivi, non è legittimato ad infrangere questo vincolo più di quanto lo sia, per esempio, il bibliotecario a distruggere la coesione materiale delle pagine o dei capitoli di un libro per ordinarli a piacer suo.

In ciò consiste l'essenza del *metodo storico*, cui a torto si sogliono contrapporre gli altri metodi: cronologico, geografico, reale, ecc., perché sotto talune esigenze e in séguito a taluni atteggiamenti delle relazioni fra carta e carta o tra fascicolo e fascicolo, dipendenti dalla originaria determinata necessità del vincolo, ognuno di essi può essere stato correttamente adot-

tato dall'archivista dell'archivio vivo, in quanto rispondente a quella particolare forma di vincolo e di relazione. Così, in realtà, il metodo storico consiste insieme nel non aver alcun metodo e nell'averli tutti: non avere alcuno, in quanto il concetto di metodo implichi l'idea di schema prestabilito, letto di Procruste delle povere carte affidate all'archivista « scientifico », come si diceva ancora una settantina d'anni fa; averli tutti, in quanto tutti occorre tecnicamente conoscere per applicarli là ove la funzionalità dell'archivio rispetto all'ente li avesse imposti.

Storico, poi, è questo metodo, come ci sembra aver già detto altrove, non già o non solamente perché le sue norme derivi dalle nozioni storiche, e più specialmente di storia delle istituzioni, che sono indispensabili per applicarlo; tale è, piuttosto, perché come lo storico crea la vita delle epoche trascorse e fa contemporanea la storia passata, così l'archivista nei rapporti con le sue carte crea nello spirito la vita dell'ente cui appartiene, e trasforma in vivo l'archivio morto, con identità assoluta di posizione spirituale fra lui e lo storico; e come per questo anche la più sterminata congerie di documenti non è che cronaca finché egli non la vivifica, così per quello il più ordinato archivio non è che un deposito di carta finché egli non faccia rivivere l'ente che le ha prodotte.

Perciò non è affatto facile dare una precettistica su l'ordinamento degli archivi secondo questo metodo (cioè secondo l'unico metodo possibile) se non in forma genericissima: e infatti non hanno potuto darla i migliori fra gli archivisti moderni, né il Johnson col suo *main record* e la sua *main series*, né il Jenkinson, e nemmeno il Casanova con la sua « costituzione delle unità »: vi si sono appena accostati gli archivisti olandesi: e trascurato i francesi che sono ancora inceppati nelle strette del *cadre de classement*, e i tedeschi che dopo il von Löher, a mio sapere, non hanno più avute trattazioni organiche di archivistica. In realtà, la concretezza del metodo si risolve nella individualità, e ogni archivio ha il suo ordinamento, che sarà il più rispondente ai fini e alle funzioni dell'ente da cui proviene, e potrà presentare tutt'al più affinità maggiori o minori con quelli di enti aventi funzioni analoghe, similarità che tuttavia non raggiungerà mai l'identità, perché la diversità di epoche, di luoghi, di uomini, di ide, ecc., fa sì che nessun istituto sia mai identico ad un altro.

Il vero è che si dovrà ogni volta risolvere un problema particolare, e per far ciò saranno strumentalmente necessarie le più ampie conoscenze storiche, ma in guida non diversa da quella per cui lo storico non può rinunciare all'uso delle notizie cronistiche come strumenti per creare la storia. Occorrerà concentrare ogni volta attenzione e studio sul modo con cui l'ente produttore d'archivio adempiva le sue funzioni, che trova espressione oggettiva nelle relazioni che corrono fra carta e carta, tra fascicolo e fascicolo, tra serie e serie: studiare, in una parola, la particolare determinazione del vincolo fra i documenti di quel singolo e speciale archivio: eccoci così riportati alla nozione basilare da cui siamo partiti e che abbiamo detto costituire il fondamento dell'archivistica.

Ciò vuol dire anche che, poiché il vincolo archivistico, attraverso le relazioni fra carta e carta null'altro esprime se non il funzionamento, cioè la vita, dell'ente, è a questa vita nelle sue manifestazioni, necessariamente esterne e formali, che ha rapporto l'ordinamento, il quale si svolgerà perciò unicamente su basi formali: dalla materia potrà trarre sussidio solo se e in quanto qualificata e realizzata dalla forma, sotto pena di ricadere nel metodo reale di peroniana memoria. Corollario notevole di questo carattere formale è il principio della continuità dell'archivio, che per altra via, attraverso la conseguente indivisibilità, si riporta anch'esso alla necessità del vincolo. Quali che siano le vicissitudini dell'ente, l'ordine delle sue carte si adeguerà, direi quasi automaticamente, alle modificazioni intermedie nella struttura e nel funzionamento, ma non risentirà alcun contraccolpo da quelle esterne, anche se ne abbiano alterati sostanzialmente i compiti e fini, se non in quanto tali alterazioni abbiano avuta una corrispondenza intrinseca e formale. In particolare, e per spiegarci con un esempio, i mutamenti di regime politico, che di solito investono più o meno profondamente il vertice dell'organismo sociale, non sempre distruggono gli istituti preesistenti (specie se aventi scopi solo parzialmente politici) e si limitano tutt'al più ad esaurirli, a mutarne la competenza, a indirizzarne diversamente lo spirito informatore. Tutte queste modificazioni non toccano il vincolo fra le carte, e sono quindi irrilevanti per l'archivistica, almeno fino a quando non giungano ad intaccare la qualità, cioè la determinazione, del vincolo medesimo. E questo il mo-

tivo per cui deve essere considerato un errore (per dare ancora un esempio) quello che fu fatto a Firenze, spezzando in due le serie della repubblica (capitani di parte guelfa, otto di partica, ecc.) e dei Medici medesimi, in grazia dell'assunzione di Cosimo al principato; errore ripetuto poi, per suggestione del pur grandissimo Bonaini, a Pisa, a Bologna e altrove.

Più in là con la precessistica non pare si possa andare; la concreta specificità del metodo storico non lo permette. Potranno aggiungersi altri precetti empirici, suggerirsi accorgimenti tecnici: ma gli uni saranno basati soprattutto sull'analogia, e occorrerà servirsene con la massima precauzione; gli altri non avranno alcuna rilevanza dottrinale e, in fin dei conti, non saranno che espedienti.

Ma ancora altre considerazioni seguono dall'aver posto in primo piano la necessità e la determinatezza del vincolo archivistico. Di fronte a un archivio ordinato secondo il metodo storico (continueremo a chiamarlo così, sebbene la sua necessità, che crediamo aver dimostrata, induca a chiamarlo piuttosto, semplicemente, metodo archivistico), di fronte, dunque, a un archivio ordinato secondo il metodo storico, chi si prefigga di ritrovare un determinato documento non ha che una via: quella di ricreare nello spirito l'ente da cui il documento proviene o a cui il documento era destinato, trasformare cioè una volta di più in vivo l'archivio morto: allora la determinatezza del vincolo archivistico, conseguente alle funzioni dell'ente e concretata nell'ordinamento, lo porterà ad individuare, con certezza proporzionale alla ricchezza della sua creazione storica, l'ufficio che avrà ricevuto o spedito quel determinato documento, che è quanto dire la serie in cui esso ora si trova.

Con ciò l'archivista null'altro ha fatto se non applicare nella ricerca lo stesso metodo che ha applicato nell'ordinamento dell'archivio (o nell'imparare l'ordinamento di un archivio, il che, salvo il tempo e la fatica, torna lo stesso), cioè il metodo storico.

Ora, se la ricerca degli atti e la loro comunicazione al pubblico non è lo scopo essenziale dell'archivio, è certo uno dei compiti suoi più utili, quello attraverso cui soltanto può esercitare la sua funzione scientifica; e giusto è che sia facilitato in ogni modo e con ogni sussidio, tra cui importantissimo l'inventario. Il quale, come si sa, può assumere la forma del-

l'inventario di consistenza, e allora ha lo stesso carattere di quegli elenchi che ogni economato di qualsiasi ufficio è obbligato a tenere per il patrimonio mobile (unica differenza, che chiunque è capace d'inventariare sedie, tavolini e armadi; pochi sanno far lo stesso, poniamo, per una serie di diplomi arabi), ma rientra nella dottrina archivistica attraverso i legami che ha col metodo d'ordinamento; oppure può prendere la forma di una guida, diretta precisamente a facilitare le ricerche tanto agli archivisti come a chiunque abbia interesse alla consultazione di qualche documento.

Né l'una né l'altra di queste due forme si sottrae all'impero del metodo storico: non la prima, perché dovrà rispecchiare esattamente la consistenza e l'ordine di un archivio ordinato secondo un sistema che abbian visto non poter essere se non quello storico; meno che mai la seconda, nella quale il ricercatore deve poter trovare da sé il massimo delle indicazioni necessarie per la ricerca delle carte desiderate. La guida dovrà, in certa guisa, far partecipe lo studioso del lavoro dell'archivista, dando modo a lui medesimo di operare quella trasformazione dell'archivio morto in archivio vivo che è la base e la condizione sempre necessaria e teoricamente sufficiente per ogni ricerca. Dovrà perciò contenere uno studio preciso, accurato, sistematico, particolareggiato, non già del contenuto di ogni singola busta o volume o filza, che sarebbe elencazione vuota di vita, ma delle funzioni dell'ente cui in passato quelle carte pertinevano, esaminate in rapporto alla formazione dell'archivio: in altri termini, proprio una trattazione critica delle determinazioni specifiche del vincolo archivistico, quali si sono realizzate in quell'ente e per quelle carte.

Data così a chiunque la possibilità di rivivere in sé compiutamente e minutamente la vita dell'istituto, e indicate volta per volta le serie che si riallacciano alle varie funzioni di esso, non occorrerebbe, in teoria, alcun corredo di elenchi e di indici perché il ricercatore fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per il rinvenimento dei documenti o delle serie da lui desiderate. Ma un abbinamento di ambedue le forme (guida e inventario di consistenza), oltre ad eliminare una distinzione che l'abbinamento medesimo renderebbe superflua, sarebbe ancor più utile a chi se ne servisse, perché gli darebbe modo di controllare anche le vicissitudini che motivi d'ordine esterno e

naturalistico (i costi detti « agenti di distruzione » dell'archivio) avessero fatto subire alle carte, come perdita di serie o di parti di serie, scarti e simili, mettendolo così nella quasi matematica sicurezza di sapere preventivamente se e dove i documenti da lui cercati si trovano nell'archivio del quale ha sotto gli occhi l'inventario. Un tentativo di porre in atto questo tipo di inventario storico è stato fatto da chi scrive queste righe, che non ha esitato anche ad aggungervi di volta in volta quelle indicazioni bibliografiche che gli archivisti sogliono dare a coloro che vengono a consultarli. Io non so se esso abbia raggiunto il suo scopo: se, com'è possibile, così non fosse, riterrai ancora dovermene accusare l'insufficienza dell'autore piuttosto che il principio cui egli ha creduto informarsi, il quale non consiste altro, in ultima analisi, se non nell'applicare anche all'inventariazione quei criteri che furono banditi, sono ormai quasi cent'anni, dalla scuola toscana e oggi regnano incontrastati nell'archivistica italiana.

Affrettiamoci ora alla conclusione. La stessa economia di queste pagine, che dall'esame della necessità e determinatezza originaria del vincolo archivistico sono man mano scivolato al metodo storico e alla redazione dell'inventario, mostra come dai fondamenti teorici si passi logicamente agli insegnamenti pratici, cioè alla dottrina archivistica. Abbiamo sempre parlato di ordinamento e mai di riordinamento, perché lo studio teorico presuppone un concetto di archivio dal quale è inscindibile l'idea dell'ordine, manifestazione esteriore della necessità e determinatezza del vincolo che quel concetto appunto qualifica: ma è sufficiente attribuire all'esame teorico un valore deontologico perché esso si dimostri capace di generare una dottrina pratica. Diremo, anzi, di più: è lo stesso vincolo archivistico che, considerato sul piano della pratica anziché su quello della teoria, si trasforma in metodo storico: e metodo storico è qualche cosa di più che un semplice sistema di ordinamento: è la legge che governa la pratica archivistica in tutte le sue estrinsecazioni, dall'ordinamento all'inventariazione e alla ricerca degli atti.

SULL'ARCHIVIO COME « UNIVERSITAS RERUM » (*)

Non sempre e non a tutti appar chiara la distinzione fra archivio, biblioteca, museo; e il criterio che anche i dotti usano comunemente per differenziare questi istituti (« Diamine! In biblioteca sono i libri, in archivio le carte! ») è impreciso e fallace. Né qualche volta sfuggono alla confusione gli stessi specialisti, come quando si lasciano andare a comprendere fra i loro istituti gli « archivi fonografici », i « Kriegsarchiv », i « Bild-und Filmarchive » e simili collezioni artificiali che nulla hanno di comune con essi, o, sia pure per bocca di un non archivista, invitano alla costituzione di un « archivio di pitture murarie ».

È da credere che la confusione comune fra archivio e biblioteca nasca soprattutto a causa della reale somiglianza nella forma esterna (immense sfilate di scaffali colmi di volumi e di carte) e dall'alogia della funzione scientifica cui l'uno e l'altra adempiono, favorita forse anche dal fatto che, purtroppo, occorre talvolta andare in biblioteca per trovare il completamento di qualche serie d'archivio imperfetta. Ma queste analogie evidenti e indubbe nello stato presente dei due istituti scompaiono se ci facciamo ad esaminarli più attentamente nella loro genesi.

Non occorrono speciali cognizioni giuridiche per classificare archivi, biblioteche, musei e simili tra i *corpora plura soluta uni nominis subiecta*, secondo la definizione pomponiana, o *universitates ex distantibus*, come si usa anche chiamare con ter-

(*) In *Archivi*, IV, 1937, pp. 7-13. [Si crede inutile notare che questo articolo è anteriore all'emanazione così delle leggi archivistiche del 1939 e del 1963 come a quella del codice civile del 1942, in base a cui alcuni principi qui considerati di *ius condendum* o *desunti* dottrinalmente, sono ora di *ius conditum* e affermati legislativamente].

mine di scuola le universalità di cose: i singoli componenti del *corpus*, siano essi libri, documenti, quadri o altro, subordinano la loro individualità al vincolo di una destinazione comune, costituendo una unità collettiva riconosciuta dal diritto (1). Ma se andiamo oltre l'appartenenza comune alla categoria delle universalità, vediamo che le analogie si arrestano ed appaiono le differenze. Ci limiteremo, naturalmente, all'istituto che ci interessa, l'archivio, esaminandolo in confronto con la biblioteca, la quale, comprendendo, fra l'altro, anche il caso limite della collezione di autografi, presenta con esso le massime analogie.

I singoli componenti della universalità biblioteca, i libri, oltre ad avere ciascuno la sua origine in un autore, un editore, un libraio che, di regola, sono diversi, hanno altresì fine proprio, raggiungibile con mezzi propri: hanno, cioè, una loro autonomia originaria. Il fatto che in seguito la volontà del loro proprietario, sia esso lo Stato, un ente o un privato, associ tali individualità singole in una unità maggiore col vincolo della destinazione comune, creando con esse un *corpus*, non è quindi un attributo essenziale della loro natura, ma una accidentalità che può verificarsi come non verificarsi. Possiamo osservare anche che la destinazione comune, da cui scaturisce il vincolo, nel caso della biblioteca è sempre la soddisfazione di una curiosità, intendendosi con ciò qualunque genere di studio, dalla più severa indagine scientifica all'onesto, se pur inconcludente, desiderio di vedere la scrittura di Napoleone I o del duca Valentino.

Ben diversamente stanno le cose per ciò che riguarda l'archivio. Qui i singoli componenti, le carte (sarebbe forse più esatto dire franciosamente pezzi per non far distinzioni tra documenti diplomatici, registri, carte di corrodo, etc.) non solo provengono dal medesimo individuo, aggregato familiare o ente (o dai suoi organi, che torna lo stesso), ma poiché costituiscono niente altro che uno fra i mezzi usati dall'ente o individuo per raggiungere i propri scopi, portano in loro stessi fin dall'ori-

gine il vincolo della destinazione comune, sintetizzato nell'adempimento delle funzioni dell'ente o individuo medesimo: così, per esempio, le carte di una cancelleria signorile hanno tutte per scopo comune la conservazione del principato, i registri giuridici di un Comune, l'amministrazione della giustizia, gli istrumenti notarili e parte della corrispondenza d'una famiglia, la conservazione del patrimonio, e così via. Ancor più stretta, poi, si manifesta l'unità se invece dei vari fascicoli o « pratiche », comprendenti in sé tutta la trattazione di un affare, assumiamo più correttamente come unità costitutive dell'universalità archivio i singoli documenti che, sciolti o rilegati, formano i fascicoli stessi, perché allora sarà ancor più evidente che una lettera (la quale, a differenza di una pagina o di un capitolo di un libro, ha indubbiamente la sua autonomia) è legata per natura alle precedenti e alle susseguenti, sia missive sia responsive; che un decreto d'esecuzione presuppone un ordine, il quale a sua volta troverà la sua giustificazione in un carteggio, che una sentenza non è concettualmente schindibile dalla citazione e dagli atti processuali, e via dicendo.

L'universalità così costituita potrà poi avere anche scopi scientifici (si pensi, per esempio, alla corrispondenza d'ufficio di un centro d'informazioni bibliografiche) ma di regola sarà indirizzata a fini più vari e indeterminati, se pur prevalentemente d'ordine giuridico o patrimoniale. Nell'archivio potremo dunque riconoscere una universalità necessaria, con fini generali, mentre concepiremo la biblioteca, il museo, la pinacoteca come universalità volontarie costituite per fini scientifici.

Si supponga ora che la cessazione dell'ente che ha dato vita all'archivio o anche semplicemente il decorso del tempo facciano perdere alla totalità delle carte o a una parte di esse la loro funzione giuridica: ecco che a questa se ne sostituisce un'altra, quella scientifica (storica), la quale esisteva in potenza anche contemporaneamente alla prima (talvolta la coesistenza si protrae molto a lungo, come, per esempio, nel caso di un diploma d'investitura di diritti d'acque tuttora esistenti) ma non diviene evidente se non quando l'atto documentato dalla carta entra nel campo delle ricerche storiche. L'archivio acquista così evidentissime analogie con la biblioteca: ma può dirsi che siano andate perdute per ciò la necessarietà del vincolo e la generalità dei fini che ne han caratterizzata la genesi?

(1) Così VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, Napoli 1896-1913, II, 300 e SOKOLOWSKI, *Die Philosophie, im Privatrecht I*, Halle 1902, 385, ma anche ammettendo la dottrina dominante, che nega l'autonomia delle *universitates facti*, le cose non mutano.

In relazione con tali dissimiglianze genetiche sono, naturalmente, le differenze fra i due tipi di *corpus* per ciò che riguarda le individualità costitutive e il vincolo associativo, fra cui ora ci apparranno particolarmente evidenti le seguenti:

a) I pezzi d'archivio, a causa della loro provenienza, devono considerarsi autentici rispetto all'ente, che ha costituito l'archivio stesso (prescindendo, naturalmente, da possibili falsi e dalle carte non provenienti dall'ente medesimo) mentre tale caratteristica non potrà riconoscersi nei volumi di una biblioteca (1). I documenti autentici che vi si trovassero sarebbero indubbiamente fuori della loro sede, così come i libri scientifici che fossero in archivio.

b) Ai volumi di una biblioteca, anche se manoscritti o autografi (in quanto semplicemente tali), è connotato il concetto di fungibilità, che ripugna invece del tutto al documento d'archivio. Le singole eccezioni che si possono incontrare nella pratica (*unicum* nei libri, doppio originale nei documenti) sono accidentali e non infrmano la regola perché non investono il concetto.

c) I libri sono cose commerciali, quindi capaci di valore venale, mentre i documenti sono *res extra commercium*, cui non può attribuirsi un prezzo. Non osta la constatazione di fatto dell'esistenza del commercio di documenti o d'interi archivi, perché anche in tali casi il valore venale non deriva dall'essenza documentaria delle carte, ma da accidentalità ad essa estranee, come, per esempio, miniature, firme autografe, curiosità del fatto documentato, ecc.

d) Nulla osta all'idea della divisibilità di una biblioteca, il cui frazionamento potrà diminuire l'utilità pratica, ma non ne intaccherà l'essenza, mentre la divisione di un archivio, infrangendo il vincolo necessario, comporta la sua distruzione come tale e la sua trasformazione in collezione di manoscritti ed autografi.

(2) Occorre badare a non confondere questo concetto generale di autenticità col significato più limitato attribuito a tale espressione dalla legge positiva, che si riduce in fin dei conti a quello di autenticità nei confronti dello Stato.

Si è venuto, attraverso le precedenti considerazioni, precisando un concetto di archivio che potremo sintetizzare press'a poco in una definizione del genere della seguente: « *Chiameremo archivio il complesso degli atti spediti e ricevuti da un ente o individuo per il conseguimento dei propri fini o per l'esercizio delle proprie funzioni* », in cui si è a bella posta messa da parte l'espressione dell'esigenza dell'ordine nelle carte, che viene generalmente considerata come essenziale (e perciò introdotta nelle definizioni) perché, mentre da una parte è sottintesa nel vincolo necessario che unisce le scritture fin dall'origine, espresso con la frase « spedite e ricevute » etc., dall'altra non par concepibile escludere un archivio che si trovi in condizioni di occasionale disordine. Superfluo poi è sembrato accennare alla conservazione degli atti, perché essa condiziona in modo necessario la definizione (ove manchi, non si hanno né atti né archivi); inesatto aggiungere agli atti la qualifica di « ufficiali » perché non è necessario che un individuo o ente rivesta funzioni pubbliche per costituire un archivio, ma è sufficiente una funzione, anzi un'attività qualunque: quella dell'avvocato, quella del professionista, quella del commerciante, fin quella dei sodalizi ricreativi. Ne varierà certo in misura grandissima l'importanza, tanto da invadere in taluni casi la sfera del diritto pubblico e obbligare lo Stato a una funzione di vigilanza e di tutela, o da consigliarne in altri la distruzione per realizzare il prezzo della carta straccia, ma la natura di archivio rimarrà immutata.

Per un esame, anche sommarissimo, delle conseguenze che i concetti esposti hanno sul regolamento giuridico dell'universalità archivistica, è necessario distinguere fra archivi degli enti pubblici e archivi privati.

Fra i primi, il posto principalissimo è occupato da quelli dello Stato, i quali sono costituiti dalle carte degli uffici centrali e locali, così esistenti come esistiti, tanto dello Stato moderno come di quelli di cui esso sia il successore: in Italia, per esempio, di quelli anteriori all'unificazione, i quali a lor volta assorbirono le Signorie e i Comuni precedenti, perché fra l'uno e gli altri esiste continuità nell'esercizio dei medesimi poteri (salvo la variazione storica del loro contenuto), con la sola sostituzione del soggetto della sovranità. Pertanto, la qualità di « atti di Stato » che è rivestita dalla maggior parte delle carte contenute in questi archivi, in quanto esse siano state redatte,

nelle forme volute, dall'autorità competente nell'esercizio della sua funzione, è indipendente dalla maggiore o minore antichità e dalla pertinenza allo Stato moderno o ai suoi antecessori, e si può attribuire, per esempio, così a una sentenza dei consoli milanesi del secolo XII come al *gentlemen's agreement* recentemente stipulato fra l'Italia e la Gran Bretagna. Tale qualità impone ad esse un carattere che le differenzia da qualsivoglia altra scrittura, anche pubblica nel senso che le norme positive danno a quest'espressione, poiché mentre non è dubbio che loro proprietario sia lo Stato, è anche certo che sono destinate all'uso pubblico: sono quindi da annoverarsi fra i beni demaniali (3), e tali infatti le dichiara esplicitamente l'art. 76 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163 sugli Archivi di Stato italiani. Ne consegue che, qualora alcune di esse si trovassero in possesso di enti diversi dallo Stato, questo può e deve rivendicarle; e ne consegue anche che gli archivi degli antichi Comuni e delle Signorie, limitatamente al tempo in cui questi enti esercitarono poteri sovrani, appartengono allo Stato anche se si trovano presentemente in possesso di enti diversi da esso, i quali non continuano che nel nome l'antico ente veramente autonomo (4). E poiché l'uso pubblico ha per oggetto tanto gli atti nella loro individualità quanto tutto il *corpus* archivistico, l'azione di rivendica, o più esattamente di recupero, potrà essere intentata indifferentemente così per gli atti singoli come per gli interi archivi. Per identiche ragioni gli archivi dei Comuni e delle Province vanno elencati fra i beni di uso pubblico, ma la

(3) Non vi osta, in diritto italiano l'enumerazione dell'art. 427 C. C. che, per comune consenso della dottrina, deve ritenersi esemplificativa e non tassativa. Questa difficoltà non esiste, poi, in quelle legislazioni che, come la francese (art. 538 C. C.), hanno una definizione generale della demanialità.

(4) Nello stabilire il momento in cui un Comune o una Signoria hanno cessato di esercitare poteri sovrani, occorrerà tener conto, più che della realtà storica, del criterio giuridico formale: così, p. e., l'autonomia di Bologna cessò di fatto con la conquista di Giulio II, ma i rapporti tra la Sede e la città continuarono ad essere regolati dai capitoli di Nicolò V, i quali non toglievano ai magistrati cittadini la sovranità, ma imponevano solo di dividerne l'esercizio, per quanto atteneva ai poteri politici, con un Legato, e non furono abrogati se non dalle conquiste napoleoniche e, nei riguardi del Pontefice, dal trattato di Vienna, che costituiva un nuovo e diverso titolo di possesso, così che solo da allora poté non esser lasciata a Bologna, come alle Legazioni e alle altre comunità dello Stato pontificio, che l'autonomia locale stabilita dal *motu proprio* di Pio VIII del 6 luglio 1816.

loro condizione giuridica sarà leggermente diversa a causa del diritto di tutela che compete allo stato, che è da questo esercitato con le forme stabilite dalle norme positive (5), e che inciderà altresì più o meno profondamente sugli archivi di tutti gli altri enti pubblici e i corpi morali.

Le cose mutano profondamente, invece, per quanto riguarda gli archivi privati, cioè quelli che si sono costituiti in seguito all'attività svolta da un individuo o da un ente che non riveste funzioni pubbliche o che, rivestendole, non agisce in virtù di esse. Questa distinzione, chiara e perspicua per l'epoca contemporanea, non lo è ugualmente per tempi in cui *fasces* ed *aerarium* non avevano confini definiti (come nelle Signorie e nelle monarchie assolute) o le famiglie costituivano un elemento essenziale dell'amministrazione cittadina, ed esistevano anche casi in cui non sarà possibile una discriminazione, come, per esempio, certe lettere di Cosimo il Vecchio o, rispettivamente, uno dei tanti atti con cui un membro di una famiglia viene surrogato a un altro nell'occupazione di un seggio permanente nel consiglio di una città. In casi simili, i due elementi, pubblico e privato, si compenetrano in tal modo che se da un lato sarebbe iniquo che lo Stato o il Comune pretendessero far uso del diritto di recupero (che, d'altronde, sarebbe in contrasto anche col rispetto dovuto al vincolo unitario del *corpus*) d'altra parte non sarebbe in alcun modo possibile attribuire al proprietario delle carte quel diritto illimitato (*ius utendi et abutendi*) che, in fin dei conti, non è poi riconosciuto da alcuna legislazione ad alcuna forma di proprietà e non è ammesso nella sua interezza neanche dalla dottrina. Ciò pone un limite alla libera disponibilità del privato per quanto riguarda il suo archivio, nel senso che la distruzione di tali carte con carattere misto comporterebbe

(5) Vedi p. e. gli art. 73 e 74 del regolamento archivistico italiano citato e la legge francese 29 aprile 1924 sugli archivi dei Comuni, col riferimento al solo elemento necessario dell'archivio (conservazione dei documenti) mentre dovrebbe essere preso in considerazione anche l'elemento contingente (comunicazione) che, se nei più dei casi si configura come un interesse legittimo del cittadino, può talvolta divenire un vero diritto subiettivo (p. e. per gli atti dello stato civile: art. 362 C. C. italiano, corrispondente all'art. 45 del francese) e costituisce in ogni modo la condizione assoluta per l'esplorazione della funzione culturale dell'archivio, nella quale non può non riconoscersi un superiore interesse nazionale da tutelare adeguatamente.

in teoria una sua responsabilità verso lo Stato o il Comune cui occorresse un giorno servirsi di esse.

Inoltre, il diritto del singolo può trovare un'ulteriore limitazione nella disponibilità del proprio archivio in una eventuale protezione che lo Stato accordi a quegli studi che beneficiano delle ricerche d'archivio. Certamente, la soddisfazione della curiosità scientifica non costituisce un diritto subiettivo e nemmeno un interesse legittimo: quindi, ridotta alle proposizioni di interesse puro e semplice, non dovrebbe trovare protezione in uno Stato la cui funzione si esaurisse nella tutela del diritto; ma poiché ormai dappertutto, anche nelle legislazioni apparentemente più lighe ai principi del liberalismo i fini dello Stato tendono ad oltrepassare quelli limitati dalla dottrina del *Rechtsstaat*, espandendosi sempre più nel campo sociale, non si vede la ragione per cui in questo nuovo indirizzo giuridico non si potrebbero prendere in considerazione, oltre, per esempio, gli interessi superiori dell'economia, anche quelli della cultura nazionale, la cui tutela inciderebbe, in questo caso, i diritti del singolo in misura ridottissima e non certo comparabile all'entità dei corrispondenti benefici generali. La tutela potrebbe esplicitarsi in base a tre principii fondamentali:

a) riconoscimento dell'interesse sociale alla conservazione del patrimonio archivistico nazionale, che si attuerebbe vietando la distruzione anche parziale degli archivi privati riconosciuti meritevoli di studio e circondando con opportune cautele gli scarti che si credesse di poter permettere;

b) perpetuazione del vincolo unitario, che potrebbe effettuarsi da un lato sottraendo l'archivio all'*actio communi dividundo*, dall'altro vietando la divisione volontaria e l'alienazione delle singole carte, rimanendo lecita quella dell'intero *corpus*, purché si osservino determinate forme di pubblicità;

c) elevazione ad interesse legittimo dell'interesse puro e semplice degli studiosi a consultare carte di archivi privati, obbligando i loro possessori a non negarne lo studio se non per giustificati motivi.

Come tali principii teorici possano adeguatamente tradursi in norme positive, né ci riteniamo capaci né ci sembra il caso di suggerire, molto più perché ne ha recentemente trattato con dottrina, acume e competenza il prof. Levi su l'*Archivio Storico*

Italiano, in un articolo che non abbiamo ritengo a confessare averci offerto lo spunto per il presente: a noi basterà aver tentato di precisare la natura giuridica dell'archivio attraverso le caratteristiche che lo distinguono dalle altre *universitates* di carattere analogo, di aver veduto come queste si riflettano nelle norme di *ius conditum* che regolano gli archivi pubblici e di averne prospettata l'applicazione, *de iure condendo*, anche al futuro regolamento degli archivi privati.